

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 860-D)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 21 marzo 1973*

*modificato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta del 30 maggio 1973 (V. Stampato n. 1921)*

*modificato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 25 luglio 1973*

*modificato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta del 4 ottobre 1973 (V. Stampato n. 1921-B)*

**d'iniziativa del senatore MURMURA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 ottobre 1973*

Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*Articolo unico.*

Il quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dai seguenti:

« Il ricorso proposto dagli interessati ha effetto sospensivo.

Il ricorso deve essere deciso dalla Corte di cassazione nel termine di 90 giorni ».

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Articolo unico.*

*Identico:*

« Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente.

Il ricorso deve essere deciso nel termine di 90 giorni ».